



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

COPIA

Codice ente	11280.
DELIBERAZIONE N. 36	
Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA DELLE ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERA DI C.C. N.22 DEL 15.07.2015, ANCHE PER L'ESERCIZIO 2022.

L'anno 2021 addi ventisette del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presenza
RICCARDI STEFANO	Sindaco	SI
MAINI ENRICA	Consigliere	NO
DESIMONI LUCA	Consigliere	SI
VENTRE MASSIMILIANO	Consigliere	SI
FAZIO OMBRETTA	Consigliere	SI
ORLANDI MARIA ANTONIETTA	Consigliere	SI
BERSANI IVAN	Consigliere	NO
LACCHINI DANIELE	Consigliere	SI
CHIAPPONI LUIGI	Consigliere	SI
BENENTI ALBERTO	Consigliere	SI
MANSTRETTA ANDREA	Consigliere	SI

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Sabrina Siliberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Riccardi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno,

VISTO l'art. 48, commi 10 e 11, della legge 27-12-1997, n. 449, che delegava il governo ad istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai comuni ai sensi del capo I della legge 15-3-1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

VISTO l'art. 7, comma 3 bis, della legge 15-3-1997, n. 59, aggiunto con l'art. 1, comma 10, della legge 16-6-1998, n. 191;

RICHIAMATO il decreto legislativo 28-9-1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l'addizionale provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare dispone che:

- i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, che complessivamente non può eccedere 0,8 punti percentuali; la deliberazione può essere adottata anche in mancanza del decreto di cui al punto precedente;
- l'addizionale è dovuta da tutti i soggetti tenuti per il medesimo anno al pagamento dell'I.R.P.E.F., al comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie ed ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che, consente ai Comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. fino alla misura dello 0,8 per cento utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla normativa statale in materia di I.R.P.E.F.;

PRESO ATTO che la normativa vigente concedeva la possibilità ai comuni di portare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 di cui sopra prevede, all'art. 1, comma 3 bis, che "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

VISTO l'art. 1 comma 11 del d.l. 138/2011: "...Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 22 in data 15.07.2015, con la quale è stato modificato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2015, ha disposto le seguenti aliquote sull'addizionale comunale IRPEF:

- soglia di esenzione: € 8.000,00 (Qualora il reddito superi tale soglia l'addizionale da versare deve essere calcolata applicando l'aliquota all'importo complessivo del reddito);
- scaglione fino a € 15.000,00 - 0,50%
- scaglione da € 15.000,01 a € 28.000 - 0,55%
- scaglione da € 28.000,01 a € 55.000 - 0,60%
- scaglione da € 55.000,01 a € 75.000 - 0,75%
- scaglione oltre € 75.000,00 - 0,78%

TENUTO CONTO che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 150.000,00, determinato secondo un criterio *di competenza*;

RITENUTO di confermare, anche per l'anno 2022, le seguenti aliquote sull'addizionale comunale IRPEF :

- soglia di esenzione: € 8.000,00 (Qualora il reddito superi tale soglia l'addizionale da versare deve essere calcolata applicando l'aliquota all'importo complessivo del reddito)

- scaglione da fino a € 15.000,00 - 0,50%
- scaglione da € 15.000,01 a € 28.000 - 0,55%
- scaglione da € 28.000,01 a € 55.000 - 0,60%
- scaglione da € 55.000,01 a € 75.000 - 0,75%
- scaglione oltre € 75.000,00 - 0,78%

ASSUNTO che il presente atto, in causa del dettato normativo previsto dall'articolo 172 c.1 lett. c) D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii., costituisce formale allegato al Bilancio di Previsione 2021/2024 ;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica - contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2022 le seguenti aliquote sull'addizionale comunale IRPEF, approvate con propria precedente deliberazione n. 22 del 15.07.2015:

- soglia di esenzione: € 8.000,00 (Qualora il reddito superi tale soglia l'addizionale da versare deve essere calcolata applicando l'aliquota all'importo complessivo del reddito)

- scaglione fino a € 15.000,00 - 0,50%
- scaglione da € 15.000,01 a € 28.000 - 0,55%
- scaglione da € 28.000,01 a € 55.000 - 0,60%
- scaglione da € 55.000,01 a € 75.000 - 0,75%
- scaglione oltre € 75.000,00 - 0,78%

1. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2022;
2. DI ALLEGARE il presente atto al bilancio di previsione 2022/2024, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma e, del T.U.E.L.;
3. DI PREDISPORRE che il presente atto venga pubblicato sul sito informatico ministeriale, secondo le modalità stabilite dalla legge del 18/10/2001, n° 383, art. 11, comma 1.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE: CONFERMA DELLE ALIQUOTE APPROVATE CON
DELIBERA DI C.C. N.22 DEL 15.07.2015, ANCHE PER L'ESERCIZIO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Santa Maria della Versa, 21/12/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Calatroni Maria Cristina



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Santa Maria della Versa , 21/12/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Calatroni Maria Cristina



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Stefano Riccardi

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Santa Maria della Versa, 11 GEN. 2022

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno _____ **decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.**
(art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Santa Maria della Versa,

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santa Maria della Versa, 11 GEN. 2022

Il Segretario Comunale
dott.ssa Sabrina Siliberto

